

## Guida agli atti di "Straordinaria Amministrazione"

**Gli ATTI e le SPESE che esulano dall'ordinario della vita quotidiana, devono sempre essere preventivamente autorizzati dal Giudice.**

L'autorizzazione va richiesta presentando **ISTANZA MOTIVATA** corredata da idonea documentazione.

Modelli e fac-simili per la presentazione delle istanze autorizzative sono reperibili sul sito dell'Ufficio Pubblica Tutela alla voce "modulistica"

<https://www.provincia.cuneo.gov.it/pubblica-tutela/modulistica-pubblica-tutela>

e sul sito del Tribunale Civile di Cuneo <https://www.tribunalecuneo.it/modulistica.aspx>

Il Giudice Tutelare risponde sempre per scritto.

Per maggiori informazioni o approfondimenti contattare l'Ufficio Pubblica Tutela al numero 0171-445863.

Di seguito vengono indicati alcuni esempi.

<p><b>Per effettuare "spese straordinarie"</b></p>	<p><b>Presentare "Istanza per autorizzazione spese straordinarie"</b></p> <p>Le <b>spese straordinarie</b> sono quelle spese che esulano dall'ordinario della vita quotidiana, non ricorrenti o abituali, motivate quindi da un evento nuovo o da un bisogno particolare dell'assistito.</p> <p>Possono essere spese straordinarie i lavori di ristrutturazione della casa di abitazione, la sostituzione dell'auto, l'acquisto di arredi, ecc.</p> <p>Nell'istanza autorizzativa occorre descrivere la spesa, le motivazioni e fornire i preventivi. Si dovrà anche precisare come sarà effettuato il pagamento e da quale conto.</p> <p><b>Allegare alla domanda</b> il preventivo di spesa con descrizione dei lavori o del bene da acquistare. Nel caso si voglia acquistare un'automobile il preventivo della concessionaria (se l'auto è nuova) e la valutazione tecnica se usato da un privato.</p> <p>Ottenuta l'autorizzazione si può procedere all'acquisto. La spesa dovrà essere riportata nella rendicontazione annuale.</p> <p>In caso di spese straordinarie URGENTI (spese mediche, di assistenza, riparazione da fare immediatamente per l'incolumità del tutelato o terze persone) il Tutore /A. di S. può procedere senza autorizzazione per la parte indifferibile dandone notizia al G.T.</p>
<p><b>Per aprire o chiudere un conto corrente/libretto di risparmio intestato o cointestato al Tutelato o beneficiario</b></p>	<p><b>Presentare "Istanza per autorizzazione apertura/chiusura conto corrente"</b></p> <p>E' bene che il tutelato/beneficiario di A. di S. <b>disponga di un conto corrente personale</b> evitando quando possibile le cointestazioni</p>

	<p>(anche per ragioni di tutela della privacy di soggetti non sottoposti alla tutela e per facilitare la rendicontazione).</p> <p>Per chiudere un conto corrente anche se cointestato o per chiedere l'apertura di un nuovo conto, <u>è sempre necessaria l'autorizzazione del G.T.</u></p> <p>Nell'istanza autorizzativa per la chiusura di un conto o per estinguere un libretto di risparmio, specificare <u>la destinazione</u> delle somme spettanti al tutelato/beneficiario e allegare la documentazione relativa.</p> <p>Non è mai consentita la liquidazione in contanti. Le operazioni di trasferimento di denaro devono sempre essere tracciabili e desumibili dagli estratti conto.</p>
<p><b>Per acquistare o vendere un bene immobile</b></p>	<p><b>Presentare “Istanza per autorizzazione acquisto/vendita beni immobili”</b></p> <p>Occorre una “perizia asseverata” sul bene in oggetto redatta da un tecnico autorizzato (geometra-architetto con iscrizione Albo Prof.le.) e depositata presso il Tribunale di competenza.</p> <p>La perizia serve per stabilire il valore di base del bene e ne contiene la descrizione.</p> <p>Nell'istanza vera e propria vanno riportati tutti i dati dell'immobile oggetto della transazione, la provenienza, il valore stabilito dalla perizia asseverata ovvero i dati desumibili dalla perizia e dalla visura catastale.</p> <p>Si devono specificare anche le modalità di pagamento.</p> <p>Nel caso in cui si intenda effettuare l'acquisto del bene <u>attraverso un finanziamento o mutuo</u>, questo <u>dovrà essere preventivamente autorizzato</u> trattandosi di un contratto che impegna l'assistito anche per un lungo periodo (è un atto di straordinaria amministrazione).</p> <p><b>Allegare all'istanza:</b> copia della perizia asseverata, visure catastali del bene, atto di provenienza del bene, bozza del contratto eventualmente predisposto dal notaio, estremi conti correnti per i pagamenti/versamenti.</p> <p><i>ATTENZIONE: trattandosi di una procedura particolarmente delicata con effetti a lunga durata sia per l'assistito che per eventuali suoi eredi, è consigliabile <u>confrontarsi fin da subito con il Notaio di fiducia</u> che potrà eventualmente occuparsi anche della predisposizione dell'istanza autorizzativa per conto del tutore.</i></p> <p>Le spese notarili, di agenzia, ecc. per l'acquisto e la vendita di un bene immobile sono a carico del tutelato/beneficiario per quanto di pertinenza e andranno riportate nel rendiconto annuale.</p>

<p><b>Per vendere titoli/prodotti finanziari / in anticipo sulla scadenza</b></p>	<p><b>Presentare “Istanza per autorizzazione a vendere prodotti finanziari - incassare premi assicurativi o altro”.</b></p> <p>Nell’istanza occorre specificare chiaramente l’azione per la quale si chiede autorizzazione a procedere; come saranno utilizzate le liquidità recuperate (es: vendita titoli per recuperare denaro necessario a pagare la retta della casa di Riposo o il canone di affitto dell’abitazione, per effettuare lavori di manutenzione in casa, acquistare un auto, ecc.); gli estremi del conto corrente su cui andranno accreditate le liquidità.</p> <p><b>Allegare all’istanza:</b> documentazione bancaria/postale/assicurativa aggiornata comprovante la tipologia e l’entità dell’investimento nonché relativa al conto corrente su cui la somma dovrà essere accreditata.</p>
<p><b>Per investire somme di denaro</b></p>	<p><b>Presentare “ Istanza per autorizzazione a investire liquidità”</b></p> <p>Nell’istanza occorre specificare l’ammontare della somma che si intende impegnare, il tipo di investimento individuato (es. acquistare buoni fruttiferi, titoli di stato, altro) con scadenze previste e rendimenti ipotizzati.</p> <p>L’azione o investimento non deve rappresentare un “rischio” per il capitale dell’assistito che deve sempre essere preservato: per questi motivi il G.T. autorizza solo forme di investimento garantito.</p> <p><b>Allegare all’istanza:</b> documentazione tecnica specifica (nota informativa, condizioni generali di acquisto, relazione della banca, ...) e estratto conto o copia libretti dai quali verranno prelevati i risparmi da investire.</p>
<p><b>Per assumere obbligazioni o stipulare contratti</b></p>	<p><b>Presentare “Istanza per autorizzazione a stipulare un contratto”</b></p> <p>Firmare un contratto in nome e per conto dell’assistito significa “caricare” su di lui responsabilità e obblighi non solo economici (es. pagare regolarmente lo stipendio all’assistente familiare, l’affitto, la rata del mutuo, ecc.): per questo è sempre necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare.</p> <p>Nell’istanza occorre indicare le caratteristiche del contratto (es: l’assunzione della Badante), i dati dell’altro contraente, la durata, le modalità di pagamento o allegare una bozza del contratto.</p> <p>Nel caso del contratto di locazione/affitto di un immobile, il Tutore nell’istanza di autorizzazione deve specificare :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le condizioni del contratto di locazione (allegare bozza);</li> <li>• se il tutelato è il proprietario (locatore) gli estremi del conto corrente di tutela sul quale andrà versato il canone;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• se il tutelato è locatario l'autorizzazione ad attingere dal conto corrente di tutela per il pagamento (privilegiare la modalità del bonifico continuativo quando possibile).</li> </ul>
<p><b>Per accettare o rinunciare ad una eredità/partecipare alla successione</b></p>	<p><b>Istanza accettazione eredità con beneficio di inventario</b></p> <p>Quando si apre una successione/testamento in cui è coinvolto il tutelato o beneficiario di A. di S., <u>l'accettazione di eredità con B.I. è un passaggio obbligato.</u></p> <p>Il tutore o A. di S. deve quindi presentare al G.T. istanza per essere autorizzato a procedere.</p> <p><b>L'accettazione con beneficio di inventario</b> è tutelante perché consente di accettare l'eredità solo per quanto vantaggiosa.</p> <p>L'accettazione eredità con beneficio di inventario non va confusa con la DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE che va presentata dagli eredi all'Agenzia dell'entrate entro un anno dal decesso (contiene l'elenco delle persone coinvolte nella successione e la consistenza dei beni in successione).</p> <p>Presso i vari Tribunali e UPPT sono disponibili i moduli per la presentazione al G.T. della domanda di accettazione con beneficio di inventario. A questa domanda devono allegarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• certificato di morte o dichiarazione sostitutiva;</li> <li>• certificato ultima residenza del defunto per determinare la competenza territoriale del Tribunale;</li> <li>• copia carta identità in corso di validità del Tutore / A. di S.</li> <li>• decreto di nomina di tutore;</li> <li>• in caso di testamento, copia in bollo rilasciata dal notaio con gli estremi della registrazione;</li> <li>• codice fiscale del tutore, del defunto, del tutelato.</li> </ul> <p>L'Inventario dei beni che cadono in successione deve essere redatto dal Notaio o da un Cancelliere del Tribunale: il tutore o ADS deve presentare al G.T. domanda per essere autorizzato ad affidare l'incarico.</p> <p>Presentato l'inventario si potrà ottenere presso la Cancelleria la documentazione necessaria per procedere presso il Tribunale competente all'atto di ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO vero e proprio.</p> <p><b>Quando il patrimonio ereditario è gravato da debiti di consistenza superiore all'attivo patrimoniale e non appare quindi opportuno accettare l'eredità con beneficio di inventario, si può procedere, <u>sempre previa autorizzazione del Giudice Tutelare, alla rinuncia.</u></b></p> <p>Occorre predisporre l'istanza di "autorizzazione a rinunciare all'eredità" nell'interesse del tutelato, indicando le motivazioni</p>

	<p>economiche e allegare la documentazione comprovante la situazione debitoria o comunque svantaggiosa per il ricevente (ipoteca sui beni immobili, visura passività presso Equitalia, ecc.) e seguire l'iter di approvazione.</p> <p>Al ricevimento dell'autorizzazione ci si dovrà recare presso il tribunale di competenza (luogo dell'ultima residenza del defunto) per compiere l'atto di RINUNCIA vero e proprio.</p>
<p><b>Per accettare donazioni</b></p>	<p><b>Istanza di autorizzazione ad accettare una donazione</b></p> <p>Nel caso in cui il tutelato sia beneficiario di una donazione (donatario), il Tutore/A. di S. deve avere l'autorizzazione del Giudice Tutelare per procedere. Nell'istanza autorizzativa dovrà specificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le caratteristiche della donazione (allegare documenti, copia atti);</li> <li>• la valutazione del bene oggetto della donazione. Nel caso in cui la donazione riguardi beni immobili (appartamenti, magazzini, terreni) è necessario allegare una perizia asseverata e visure ipotecarie <u>ovvero tutta la documentazione comprovante lo stato del bene.</u></li> </ul>

A cura U.P.P.T. di Cuneo / DICEMBRE 2020